



D.R. n. 83

LA RETTRICE

VISTO	Il "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 144 del 31 marzo 2011;
CONSIDERATO	che tra gli obiettivi dell'Università degli Studi della Basilicata rientra lo sviluppo delle competenze internazionali dei propri studenti, offrendo la possibilità di svolgere un periodo di studio all'estero verso Paesi europei ed extra UE per sostenere esami, preparazione della tesi ed attività di ricerca, assicurando il riconoscimento delle attività svolte;
VISTA	la nota Miur - Ufficio V prot. n.4255 del 19.02.2016 "Attribuzione risorse premiali per l'internazionalizzazione delle Università italiane" A.F. 2015- Istituzioni di cui ai D.D. da n.22191 a n. 22223 del 4.12.2015, D.D. n. 22827 del 10.12.2015 e D.D. n. 22829 del 10.12.2015- Linee guida e finalità del loro utilizzo"
ATTESO	che le risorse assegnate, pari a €11.790 (1° acconto e saldo), finalizzate al sostegno della mobilità internazionale degli studenti, possono essere utilizzate esclusivamente secondo criteri predeterminati e per le attività di cui alla predetta nota: a) <i>sostegno alla mobilità internazionale degli studenti iscritti a corsi di studio che comportino il rilascio di titoli di studio doppi, multipli o congiunti</i> ; b) <i>promozione dell'attrattività internazionale dell'Ateneo mediante attivazione di nuove borse di studio/ integrazione di quelle esistenti in favore di studenti stranieri in possesso di titolo di studio conseguito all'estero che si iscrivono a corsi di studio dell'Ateneo</i> ; c) <i>supporto ad iniziative di Ateneo dedicate all'informazione e alla promozione riguardo alla mobilità internazionale</i> ;
VISTO	Il verbale della Commissione di Ateneo per le Relazioni Internazionali del 15.03.2017, con il quale, in considerazione dei criteri determinati dal Miur, sono state individuate le azioni da finanziare, in particolare l'azione a) con un importo di € 9.600 e l'azione b) con un importo di € 2.190, nonché i criteri per la selezione;
ACCERTATA	La disponibilità finanziaria sul bilancio universitario, Cap. 1020217 "Promozione dell'internazionalizzazione e attrattività internazionale degli Studenti",

DECRETA

ART. 1

Nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione attivate con finanziamenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Università degli Studi della Basilicata istituisce delle borse di studio, riservate a **studenti iscritti a Corsi di studio che comportano il rilascio di Titoli di studio doppi, multipli o congiunti** che si recano all'estero nell'a.a. 2016/2017. Le borse sono finanziate a valere sulle risorse Miur "Attribuzione risorse premiali per l'internazionalizzazione delle Università italiane", A.F. 2015.

Le borse prevedono un importo mensile pari a € 750,00 per un periodo massimo 6 mesi. Previa disponibilità di risorse, potrà essere assegnato un ulteriore contributo *una tantum* per le spese di viaggio, visto, assicurazione, eventuali contributi amministrativi presso l'Università ospitante.

ART. 2 – ATTIVITÀ AMMISSIBILI – DESTINATARI - DURATA

1. Le borse di studio sono destinate a studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi della Basilicata

per l'a.a. 2016/2017 a Corsi di studio disciplinati dal Manifesto degli Studi (<http://portale.unibas.it/site/home/didattica/corsi-di-studio/articolo3923.html>) che prevedono nel relativo Regolamento Didattico il **conseguimento del titolo doppio, multiplo o congiunto**, che intendono trascorrere all'estero un periodo limitato di studio o formazione con lo scopo di acquisire crediti presso le Università di averne il riconoscimento al rientro in sede. Ai fini della mobilità per crediti sono, dunque, ammissibili le seguenti attività:

- frequentare intere unità didattiche come previsto dall'ordinamento dell'Università ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell'unità didattica frequentata, la prova d'esame;
 - compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea, sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell'istituzione ospitante;
 - svolgere un periodo di tirocinio, solo se curricolare (con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà);
2. Lo studente potrà svolgere un periodo di studio all'estero della durata minima di **3 mesi** (90 giorni completi) **per esami e ricerca tesi** e della durata **minima di 2 mesi** (90 giorni completi) **per traineeship curricolare**. In entrambi i casi, la durata **massima è di 6 mesi**. **L'intero periodo di mobilità deve essere continuativo e dovrà concludersi perentoriamente entro il 30 OTTOBRE 2017.**

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

- 1) Possono presentare domanda gli studenti dell'UNIBAS che, al momento della presentazione della domanda, siano:
- regolarmente iscritti (anche part-time) ad un corso di Corsi di studio che preveda il rilascio di un titolo di studio doppio, multiplo o congiunto;
 - in possesso, salvo diversamente previsto dalla sede estera di destinazione, di un'adeguata conoscenza **della lingua del Paese di destinazione**, ovvero della lingua straniera esplicitamente richiesta dall'istituto ospitante, pari almeno al livello B1 del *Common European Framework of Reference for Languages – CEFR*;
 - in regola con il pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico in corso;

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Gli studenti interessati dovranno presentare **entro e non oltre il giorno 10 aprile 2017, pena l'esclusione dalla selezione**, la seguente documentazione:
- a) domanda di partecipazione in carta libera, redatta secondo il fac simile allegato al presente bando (**ALLEGATO 1**) datata e firmata;
 - a. l'autocertificazione della laurea triennale con voto di laurea (per gli iscritti a CdL Specialistica/Magistrale);
 - b. il Learning Agreement for Studies/Traineeship (**ALLEGATI 2, 3**) (le attività ivi inserite dovranno essere riportate con la denominazione ufficiale – nella lingua del Paese ospitante/in lingua inglese - e in lingua italiana per le corrispondenti attività), debitamente firmata dal Coordinatore della struttura primaria di riferimento;
 - c. nel caso di attività per tesi, una dichiarazione, sottoscritta dal relatore/supervisore, comprovante l'assegnazione ed il titolo della tesi (anche se provvisorio);
 - d. autocertificazione degli esami sostenuti, votazione e crediti acquisiti stampata dal proprio sito riservato on line Esse3 di unibas;
 - e. Screenshot della pagina riservata di Esse3 (voce: "carriera") con chiara indicazione della media;
 - f. autocertificazione linguistica- livello minimo richiesto B1 (l'autocertificazione dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per identificare il tipo di certificazione/attestato posseduto (data di conseguimento, valutazione secondo i livelli del CEFR, l'ente di rilascio comprensivo dell'indirizzo,

telefono, e-mail e sito web, pena la non valutazione. Sono accettati gli esami esame/i sostenuto/i presso l'Università degli Studi della Basilicata e gli attestati rilasciati dal CLA)

g. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda e gli allegati, dovranno pervenire all'Università degli Studi della Basilicata, a **pena di esclusione dalla selezione, entro le ORE 12.00 del 10 APRILE 2017** esclusivamente mediante e-mail all'indirizzo: rel.int@unibas.it.

Tutta la documentazione dovrà essere allegata in formato elettronico .pdf oppure .rtf (preferibilmente in unica cartella compressa .zip). Gli allegati di dimensioni superiori a 20 MB dovranno essere divisi in più parti.

Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine delle **ORE 12.00 del 10 APRILE 2017**.

L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni di posta elettronica, da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi non imputabili all'amministrazione.

Le domande incomplete e/o compilate in modo errato comporteranno l'esclusione d'ufficio.

ART. 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE , CRITERI PER LA SELEZIONE, ACCETTAZIONE

- 1) La valutazione delle domande per il conferimento di borse di studio per il sostegno alla mobilità internazionale, sarà effettuata dalla Commissione di Ateneo per le Relazioni internazionali. Saranno prese in considerazione **solo le domande pervenute entro i termini** di cui all'Art. 4 del presente bando.
- 2) Per la formulazione delle graduatorie si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:
 - a. media della votazione degli esami sostenuti: fino ad un massimo di 15 punti;
 - b. voto di laurea: fino ad un massimo di 15 punti
 - c. reddito ISEE: Per l'assegnazione dei contributi, a parità di punteggio, sarà preso in considerazione il reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) attestato dallo studente al momento della candidatura.

La Commissione redigerà la graduatoria in base al punteggio realizzato dal candidato. Le borse saranno assegnate fino ad esaurimento fondi. L'Ateneo garantisce il finanziamento di minimo 3 mesi di borsa, ovvero 2 mesi in caso di tirocinio curricolare. In caso di risorse disponibili sul bilancio di Ateneo, potranno essere finanziate ulteriori borse da conferire ai candidati risultati idonei non vincitori; potrà altresì essere assegnato un ulteriore contributo *una tantum* per le spese di viaggio.

ART. 6- STUDENTI VINCITORI E CONFERIMENTO BORSA

- 1) Gli studenti idonei saranno invitati tramite la posta elettronica indicata al momento della candidatura a formalizzare la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso la sede proposta entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della mail.

Gli studenti, che entro il termine suddetto, non effettueranno l'accettazione della sede proposta, saranno considerati rinunciati, senza ulteriore comunicazione.

L'elenco definitivo degli studenti idonei, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, sarà reso noto con Decreto del Rettore mediante pubblicazione sul sito di Ateneo: www.unibas.it, Sezione "In Primo Piano", sul sito web del Settore Relazioni internazionali, <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> sezione *Eventi e news*, sui siti dei Dipartimenti/Scuole.

Si consiglia di visitare i siti internet di riferimento per eventuali aggiornamenti.

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, non sarà data altra comunicazione, né scritta né telefonica, al vincitore.

- 2) La mobilità è subordinata all'accettazione dello studente vincitore da parte dell'Istituto ospitante che potrebbe, nel caso di mancato rispetto delle scadenze fissate, mancanza o incompletezza documenti richiesti, carenza requisiti linguistici, incompatibilità tra programma di studio proposto e disponibilità dell'offerta formativa, ecc., anche decidere di non accogliere lo studente. Lo studente vincitore,

pertanto, si impegna a :

- ✓ visitare il sito dell'università di destinazione e a compilare, ove disponibile, la documentazione richiesta (*application and accomodation forms, learning agreement for studies*, ecc). E' necessario inviare i moduli, completi e debitamente sottoscritti, entro le date di scadenza fissate dal partner. Nel caso di mancato rispetto dei termini, l'università straniera ha la facoltà di rifiutare lo studente. **Spetta esclusivamente allo studente vincitore trasmettere alla sede di accoglienza la documentazione richiesta e provvedere ad eventuali registrazioni on-line. Il beneficiario è tenuto, altresì, a consegnare copia della documentazione inviata (in forma cartacea o telematicamente) all' Ufficio Mobilità Internazionale (mobint@unibas.it);**
 - ✓ leggere con attenzione il "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", pubblicato sul sito delle Relazioni Internazionali: <http://internazionale.unibas.it/site/home.html> (dal menu Relint);
 - ✓ consegnare il programma di studio definitivo (*Learning Agreement for studies/Traineeship*) in caso di presentazione di un programma provvisorio. Si ricorda che il *Learning Agreement for studies/Traineeship* deve essere redatto di concerto con il Coordinatore per la Mobilità Internazionale di Dipartimento/Scuola di afferenza (ovvero di concerto con il tutor in caso di tirocinio curricolare) e con la sede estera, nonché sottoscritto dalle parti coinvolte **PRIMA DELL'INIZIO DEL PERIODO ALL' ESTERO;**
 - ✓ controllare sistematicamente il proprio account di posta elettronica (alcuni indirizzi vengono considerati spam: si raccomanda di utilizzare esclusivamente l'account istituzionale fornito dall'UNIBAS numero.matricola@studenti.unibas.it).
- 3) Lo studente vincitore sarà contattato e convocato via e-mail per la sottoscrizione dell'Accordo di mobilità. L'accordo potrà essere sottoscritto solo dopo l'avvenuta approvazione da parte delle competenti strutture di Dipartimento/Scuola e acquisizione, da parte dell'Ufficio, della relativa documentazione (vds. Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale). Lo studente potrà recarsi in mobilità **solo se il Learning Agreement for studies è stato approvato ufficialmente da entrambe le Istituzioni coinvolte (UNIBAS e partner) prima della partenza.**
- 4) Gli studenti vincitori di borsa potranno ricevere, in base alla consistenza dei fondi disponibili e fino ad esaurimento risorse, di un contributo pari a **€ 750,00/mese fondi Miur – Risorse Premiali per l'internazionalizzazione.**
- 5) Compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, l'UNIBAS potrà finanziare ulteriori mensilità per coprire parte delle spese derivanti dal soggiorno di studio all'estero, ovvero finanziare un sostegno ai costi di viaggio.

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1) I contributi per la mobilità internazionale sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero. **Pertanto, gli studenti che non completano alcuna attività di studio e non conseguono almeno un credito formativo, secondo il Learning Agreement/Training Agreement concordato, o che non richiedono il riconoscimento delle attività svolte all'estero entro venti giorni dal rientro dal rientro in sede, dovranno restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.**
- 2) I contributi saranno erogati per il 100% prima della partenza e, comunque, non oltre 30 giorni dopo la firma dell'accordo da entrambe le parti.
- 3) Il versamento dei contributi sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano intestato allo studente beneficiario del contributo.
- 4) Il contributo è subordinato al numero effettivo delle mensilità trascorse dallo studente all'estero, certificate/confermate dal partner straniero. Esse devono coincidere con le mensilità assegnate con l'Accordo per la mobilità internazionale.
- 5) I mesi di mobilità, indipendentemente dalla loro durata, saranno considerati di 30 giorni. In caso di

mesi incompleti, il contributo finanziario per il mese incompleto sarà calcolato moltiplicando il numero di giorni residui per l'importo giornaliero spettante (pari a 1/30 del costo unitario mensile).

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

- 1) Lo studente avrà **20 gg. naturali e continuativi** dal termine del periodo all'estero per produrre i seguenti documenti:
 - a. Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente firmato, datato e timbrato, che confermi le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all'estero e, ove possibile, l'effettivo svolgimento del programma convenuto;
 - b. Il Transcript of Records (sezione *after the mobility* del *Learning agreement for studies*)/Transcript of Work (sezione con la specifica, da parte dell'Università ospitante, delle date di inizio e fine mobilità nonché degli esami sostenuti/ attività effettuate, i risultati conseguiti ed i crediti maturati all'estero: Nel caso di attività per tesi e di ricerca, il Transcript of Records è sostituito dal Transcript of Work e da una breve relazione a firma del docente supervisore straniero, comprovante effettivo svolgimento delle attività programmate ed i risultati conseguiti.
- 2) Nel caso in cui le mensilità trascorse all'estero risultassero, in numero, inferiori rispetto a quelle assegnate con l'Accordo finanziario, l'UNIBAS procederà al recupero delle mensilità assegnate ma non utilizzate.
Lo studente ha l'obbligo di rimborsare la porzione di contributo assegnato dall'Ateneo ma non utilizzato, il cui importo è notificato allo studente mediante raccomandata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del competente ufficio dell'Ateneo. In caso di mancato rimborso da parte dello studente si procederà all'avvio delle azioni giudiziarie previste.
- 3) Qualora il periodo di studio trascorso presso l'Università partner risulti inferiore a tre mesi (90 gg. completi), ovvero 2 mesi in caso di Traineeship (60 gg. completi), il borsista è tenuto a restituire integralmente l'importo ricevuto.

ART. 9 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

- 1) L'UNIBAS garantisce allo studente in mobilità il pieno riconoscimento accademico, senza integrazioni di programma o prove di esame aggiuntive, delle attività di apprendimento effettuate all'estero, purché conformi al piano di studi approvato nel *Learning Agreement for Studies/Traineeship* e certificate nel *Transcript of Records/Transcript of Work*, come parte integrante del proprio corso di studi.
Condizione imprescindibile per ottenere il pieno riconoscimento è, altresì, il rispetto delle procedure di cui al "Regolamento di Ateneo per la mobilità internazionale e per il riconoscimento delle attività svolte all'estero dagli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata", emanato con D.R. n. 144 del 31 marzo 2011.
- 2) Le attività previste nel *Learning Agreement for Studies/Traineeship* completate con successo sono riconosciute attraverso il trasferimento dei crediti (ECTS) e registrate nella carriera accademica dello studente.
- 3) Nel caso di mancato superamento di tutte le attività, il Coordinatore per la Mobilità Internazionale di Dipartimento/Scuola è tenuto a rimodulare il riconoscimento in maniera adeguata, con modalità stabilite in precedenza e rese note allo studente.
- 4) Il riconoscimento delle attività potrà essere rifiutato solo nel caso in cui lo studente non abbia raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Istituzione straniera o non abbia soddisfatto le condizioni imposte dagli Atenei coinvolti nella mobilità. **In tal caso, lo studente è tenuto alla restituzione dell'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.**
La restituzione dell'intero importo sarà richiesta anche nel caso in cui lo studente non richieda il riconoscimento delle attività svolte all'estero entro venti giorni dal rientro dalla mobilità, dovranno restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.

- 5) Lo studente in mobilità non potrà sostenere alcun esame/ attività presso l'Università degli Studi della Basilicata, fino al rientro in sede. Non potrà altresì conseguire alcun titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento delle attività svolte durante il periodo all'estero, ivi compresa la preparazione della tesi di laurea.
- 6) Le informazioni dettagliate sulla didattica, la logistica, ecc. saranno acquisite direttamente dallo studente sui siti internet delle università ospitanti, ovvero dall'Ufficio Mobilità Internazionali solo nel caso in cui si disponga di materiale informativo.

ART. 10- COPERTURA ASSICURATIVA - ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

- 1) L'Università degli Studi della Basilicata garantisce la copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi degli studenti in mobilità: <http://portale.unibas.it/site/home/link-utili/polizze-assicurative.html>.
- 2) Nei paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è prevista la copertura delle spese sanitarie per tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in possesso di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Come indicato nel portale del Ministero della Salute (<http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=624&menu=strumentieservizi>), "L'assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM, che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in cui ci si trova. L'assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell'assistito e quindi non rimborsabile." In caso di mobilità verso un Paese extra UE, l'assicurazione sanitaria è interamente a carico dello studente.

ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è la Responsabile del Settore Relazioni Internazionali (tel. 0971 202199, e-mail rel.int@unibas.it)

L'ufficio di riferimento è l'Ufficio Mobilità Internazionale - Settore Relazioni Internazionali, Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza (Tel. 0971/202158-202191, fax 0971 202197, e-mail: mobint@unibas.it, mobint1@unibas.it)

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 18, del DLgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Relazioni Internazionali - Ufficio Mobilità Internazionale dell'UNIBAS - Potenza, e trattati su supporto cartaceo ed informatico esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto della normativa vigente in materia, espressione di tacito consenso affinché i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove vengano pubblicati sul sito internet dell'Università degli Studi della Basilicata, nonché pubblicati sul sito internet delle Relazioni Internazionali, comunicati al Miur o chi per esso.

Potenza,

30 MAR. 2017


LA RETTRICE
(PROF. SSA AURELIA SOLE)

